

PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione relativo allo svolgimento di attività di Soft Air nel Parco del Serio.

L'anno 2013 addì 20 del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, in Romano di Lombardia (BG).

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano:

DIMITRI DONATI	Presidente	P
ALFONSO D'ALELIO	Membro	P
BASILIO MONACI	Membro	A
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI	Membro	P
ERNESTO ZAGHEN	Membro	P

Totale presenti	4
------------------------	----------

Assiste, in qualità di Segretario dell'Ente Parco Regionale del Serio il **dott. DANILO ZENDRA** - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **dott. DIMITRI DONATI - Presidente dell'Ente Parco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore F.F.
Dott. Danilo Zendra

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il sottoscritto dott. IVAN BONFANTI, in qualità di Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia dell'Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore
Ambiente ed Ecologia
Dott. Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che:

- la regione Lombardia con Legge n° 26 del 08 Ottobre 2002 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" promuove e valorizza le attività sportive, motorie, ricreative, nonché le relative strutture e servizi per la formazione ed il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione con gli enti locali, organismi statali, società, associazioni sportive senza scopi di lucro;
- sono pervenute al Parco richieste per lo svolgimento dell'attività ludico sportiva del Soft Air da parte di diverse Associazioni Sportive:
 - ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) Lupi del Serio di Cologno al Serio;
 - ASD 101° Carentan di Albano San Alessandro
 - A.S.D. Settima Brigata Lupi di Cologno al Serio

- A.S.D. SPECTRA SAT di Caravaggio
- ASD X° Black Mamba di Romano di Lombardia
- ASNWG "I reietti" di Cortenuova
- ASD "Cerbero" di Bollate
- ASD TM Team di Ghedi

Considerato che:

- È obiettivo del Parco la promozione dell'attività sportiva e della fruizione pubblica all'interno dell'area protetta compatibilmente con la salvaguardia degli ecosistemi del Parco;

Considerato inoltre che sono stata già approvate convenzioni relativamente all'utilizzo di una sola area individuata in Comune di Cologno al Serio e le attività di gioco si sono svolte regolarmente e non sono emerse lamentele da parte di altri fruitori del Parco;

Considerato inoltre che il Parco consentirà di aderire alla convenzione a eventuali altre Associazioni che attualmente o in futuro intendano svolgere la pratica del Soft Air nel Parco, rispettando gli impegni cogenti presenti all'interno della stessa convenzione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione relativo allo svolgimento di attività di Soft Air all'interno di aree interne al Parco del Serio.
2. Di demandare al Direttore del Parco la stipula delle singole convenzioni, una volta verificato il rispetto delle condizioni previste nella stessa.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente le azioni necessarie ad una proficua collaborazione con le Associazioni in particolare per quanto concerne l'attività di formazione, la predisposizione del calendario che dovrà garantire pari opportunità alle diverse Associazioni e ogni altro atto amministrativo di sua competenza che si rendesse necessario.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 144, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
Dott. Dimitri Donati

REP.N.

**Tra il Parco Regionale del Serio e per la regolamentazione
- ai soli fini di tutela ambientale ed impregiudicati i diritti di terzi – della
fruizione pubblica aree del Parco del Serio site in Comune di Cologno al
Serio**

CONVENZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno, del mese di,
alle ore in Romano di Lombardia (BG), presso la sede dell'Ente
Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1.

a) *Dott. Danilo Zendra*, nato a Lovere (Bg) il 15/11/1971, in qualità di Direttore F.
F.ne del Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come "Parco") –
Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente
di Gestione del Parco regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di
Lombardia (BG), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto
dell'Ente che rappresenta;

b) Il sig. in qualità di più avanti
denominato anche come "proponente";

PREMESSO

- che in attuazione alla L.R. n.86 del 30/11/1983, la Regione Lombardia – con
L.R. N.70 del 01.06.1985 - ha provveduto ad istituire il "Parco Regionale del
Serio";

- che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n.VII/192 del
28.06.2000, ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Regionale del Serio; che, ancora successivamente, la Regione Lombardia, con
deliberazione di Giunta n.VII/19711 del 3.12.2004, ha approvato la variante n.

2 al P.T.C. anzidetto, e ancora successivamente, la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n.VIII/7369 del 28.05.2008, ha approvato la variante n. 3 al P.T.C. anzidetto;

- che il soggetto proponente ha chiesto di poter svolgere attività sportivo-ricreativa di Soft-Air su aree ricomprese nel Parco regionale del Serio;

- che il soggetto proponente riconosce che la preservazione delle risorse naturali disponibili nel Parco, in un contesto di sviluppo sostenibile, è prioritario rispetto ad ogni altra utilizzazione;

- che l'attività sportiva praticata potrebbe provocare disturbo alla flora e alla fauna ed è quindi necessario imporre – da parte dell'Ente Parco e per quanto di competenza di quest'ultimo- idonee misure di regolamentazione dell'attività anzidetta ai fini di tutela ambientale degli areali interessati;

- che rimangono comunque fermi ed impregiudicati i diritti di terzi, soggetti privati o pubblici che abbiano titolo di proprietà od altro idoneo titolo giuridico di possesso sulle aree oggetto della presente convenzione in ordine alla quali l'Ente Parco forma la presente convenzione solo ed esclusivamente con riferimento agli aspetti di tutela ambientale;

- che sarà, dunque, onere specifico del soggetto proponente acquisire il ed idoneamente documentare il consenso dei soggetti proprietari delle aree per lo svolgimento delle attività sportive programmate;

- che l'attività si svolgerà nell'area indicata nella planimetria allegata alla presente convenzione compresa nel perimetro del Parco Regionale del Serio, la cui ubicazione –sempre per le anzidette ragioni di tutela ambientale- potrà comunque essere modificata, in ogni e qualsiasi momento, per iniziativa unilaterale dell'Ente Parco ed a suo insindacabile giudizio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse **fanno** parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La società sportiva si obbliga a rispettare ed imporre ai propri associati il rispetto del seguente regolamento:

- 1 Fermo quanto riferito in premessa in ordine al consenso dei proprietari e dei possessori (per ragione di affittanza o per qualsivoglia altro titolo giuridicamente idoneo) delle aree interessate, il soggetto proponente dovrà documentare la conformità dell'attività programmata al proprio statuto sociale da allegare alla presente convenzione nonché –ferme restando le responsabilità civili e penali dei singoli soggetti interessati- dovrà provare l'avvenuta acquisizione di idonea copertura assicurativa con massimali idonei e congrui per incidenti e per responsabilità civile RCT (ivi espressamente compreso l'Ente Parco) da allegare alla presente convenzione e dovrà essere regolarmente iscritta quale Associazione Sportiva Dilettantistica;
- 2 l'areale interessato dal campo di gioco dovrà essere perimetrato con cartelli di segnalazione dell'attività in corso, da apporre prima dell'inizio delle attività e da rimuovere al termine delle stesse (di ogni partita);
- 3 E' vietato l'utilizzo di petardi, fuoco e esplosivi di qualsiasi tipo;
- 4 E' consentito l'utilizzo esclusivo di pallini biodegradabili;
- 5 Potranno essere utilizzate per il gioco esclusivamente "strutture" di natura temporanea;

- 6 E' necessario rispettare la sentieristica esistente del Parco del Serio.
- 7 L'attività è consentita per un massimo di una volta la settimana, nel periodo tra aprile e settembre, di giorno o di sera, nell'area stabilita dal Parco con un massimo di cinquanta (50) partecipanti per ogni "partita" con esclusione delle aree "aperte" alla caccia per tutta la durata del periodo venatorio. L'Ente Parco si riserva, altresì, diritto di interdire ogni attività nel periodo di riproduzione faunistica. E' fatto comunque assoluto divieto di avvicinarsi ovvero di manomettere nidi, tane, uova e altri siti di rifugio e alimentazione della fauna selvatica.
- 8 E' obbligatorio impegnarsi a rispettare il calendario delle giornate di gioco stabilito dal Parco del Serio e comunicare al Parco del Serio e alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti le singole presenze al fine di evitare allarmi ingiustificati.
- 9 E' vietato il transito e la sosta con mezzi a motore nelle aree in cui vige il divieto di transito (come da Piano della fruizione pubblica).
- 10 Ogni associazione dovrà individuare e comunicare all'Ente Parco un proprio membro come soggetto referente responsabile in caso di danni a cose o persone
- 11 E' obbligo il rispetto dell'ambiente. Pertanto, a titolo esemplificativo, è fatto divieto assoluto di strappare rami, recidere fiori , gettare a terra oggetti e/o rifiuti di qualsiasi natura e manomettere in alcun modo l'ambiente circostante, fosse anche spostando ramaglie secche ovvero pietrame ovvero qualunque tipo di materiale inerte già presente sul campo di gioco.

Alla fine di ogni allenamento/gara/prova sarà cura ed onere dell'Associazione responsabile ripristinare l'areale interessato dal gioco nelle condizioni antecedenti.

12 Se durante il gioco in aree verdi si rilevassero fattispecie di illecito ambientali (dispersione di rifiuti, scarichi abusivi ovvero rinvenimento di arnesi per la caccia di frodo), il soggetto responsabile dell'Associazione dovrà darne informazione all'Ente Parco.

13 Nel caso in cui sul campo di gioco passino pedoni, ciclisti o altri fruitori delle aree, i giocatori dovranno comunicare via radio l'immediata sospensione del gioco fino all'uscita degli altri fruitori dall'area interessata onde evitare "incidenti" di qualsiasi tipo.

14 Le armi utilizzate, denominate ASG (Air Soft Gun), potranno essere provate solo ed esclusivamente sul campo di gioco. Si pone assoluto divieto di utilizzarle, per qualsiasi ragione, in altro luogo.

15 Eventuali comunicati-stampa relativi alle attività svolte e a eventuali manifestazioni dovranno essere concordati tra Ente Parco e l'Associazione interessata.

16 Almeno una volta all'anno, l'Associazione si impegna ad organizzare con i propri soci una giornata di pulizia dai rifiuti all'interno del Parco del Serio, in merito alla quale l'Ente Parco provvederà ad impartire le direttive del caso.

17 I giocatori-praticanti il Soft Air, per poter giocare nelle aree assegnate, dovranno obbligatoriamente essere muniti di tessera dell'associazione a cui appartengono. Tale tessera dovrà essere esibita in caso di eventuali controlli da parte degli enti preposti.

18 I giocatori-praticanti in prova (quindi non tesserati), per poter praticare nelle aree del parco, dovranno in ogni caso disporre di un cartellino o tessera temporanea da esibire.

19 L'Ente Parco si impegna a redigere un apposito calendario delle giornate di gioco con riferimento ad ogni singola area identificata. E' sin d'ora escluso l'utilizzo nelle zone in cui è consentita la caccia durante tutto il periodo venatorio.

20 E' fatto assoluto divieto di attraversare il fiume o di percorrerne l'alveo anche solo per spostarsi da una ad altra zona.

21 Le attività dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dell'area definite in premessa e allegata e parte integrante della presente convenzione.

22 Il mancato rispetto dei precedenti punti potrà comportare da parte del Parco la risoluzione della convenzione.

Art. 3

L'Ente Parco organizzerà un incontro informativo all'anno volto a informare circa le principali sensibilità ambientali presenti. Almeno 3 membri dell'Associazione dovranno frequentare un incontro di formazione in tema di tutela ambientale.

Art.4

In caso di inadempimento anche solo parziale alle prescrizioni di cui alla presente convenzione da parte dell'Associazione Sportiva, l'Ente Parco potrà decidere - in via esclusiva - di risolvere la presente convenzione.

Art 5

La presente convenzione sarà valida fino all'inizio della stagione venatoria

2013 (sulla base del calendario venatorio 2013 della provincia di Bergamo) e potrà essere rinnovata previo accordo delle parti.

Art. 6

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte proponente.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti o di futura emanazione.

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di sette pagine e sette articoli..

Per il "Parco": dott. Danilo Zendra _____

Per la.....

Parco Regionale del Serio


Perimetro aree di gioco

Soft air



Legenda

- Parimetro Parco del Serio
- Area Cologno Soft Air



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo dell'Ente Parco del Serio il giorno 22.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.03.2013 al 06.04.2013.

Addì, 22.03.2013

Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 22.03.2013

Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, Il, **22.03.2013**

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra